

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 06/11/2018

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 105

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all'ambito di*

applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che – a causa del sisma che si è verificato nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017 – ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, 29 settembre 2018, al 31 dicembre 2020. Sono fornite, altresì, le relative istruzioni operative inerenti gli adempimenti e gli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

INDICE

Premessa

1. *Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi*
 - 1.1 *Soggetti interessati alla sospensione contributiva*
2. *Periodo contributivo oggetto di sospensione*
 - 2.1 *Lavoratori cessati e versamento della contribuzione*
3. *Modalità di sospensione*
 - 3.1 *Aziende con dipendenti*
 - 3.1.1 *Denuncia UniEmens - aziende con pluralità di sedi operative*
 - 3.1.2 *Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria*
 - 3.2 *Artigiani e commercianti*
 - 3.3 *Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995*
 - 3.4 *Aziende agricole assuntrici di manodopera*
 - 3.5 *Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare*
 - 3.6 *Contributi dovuti da datori di lavoro domestico*
 - 3.7 *Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica*
4. *Modalità di recupero dei contributi sospesi*
5. *Sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive*
6. *Istruzioni contabili*

Premessa

Con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine all'evento sismico che il giorno 21 agosto 2017 ha colpito il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

Per far fronte all'emergenza, è stato emanato in data 20 ottobre 2017 un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stata disposta, nei confronti dei contribuenti interessati dall'evento sismico, la sospensione fino al 19 dicembre 2017 dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti di Riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017.

La scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del MEF, è stata prorogata al 30 settembre 2018 dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, che ha previsto altresì l'applicazione delle suddette disposizioni anche al comune di Forio.

Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ha previsto al Capo III ulteriori interventi – aventi ad oggetto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento – nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dall'evento sismico in trattazione. Il suddetto decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

L'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 settembre 2018 – data di entrata in vigore del citato decreto – al 31 dicembre 2020, nei comuni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto: Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

1.1. Soggetti interessati alla sospensione contributiva

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34 del citato decreto-legge e tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto 20 ottobre 2017 del MEF, la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 21 agosto 2017, nei comuni sopra citati.

Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- gli iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).

La sospensione in trattazione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall'evento.

Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori, collaboratori ed associati in partecipazione che risultino impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall'evento.

Si sottolinea che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori sopra indicati.

Il datore di lavoro privato, il committente o l'associante sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e pertanto il soggetto che intende usufruire della sospensione contributiva sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima nei termini di legge.

2. Periodo contributivo oggetto di sospensione

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa ordinariamente concessi dall'Istituto in virtù dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, già in corso alla data del 29 settembre 2018.

Ciò in quanto la rateazione concessa e attivata ai sensi del vigente "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" comporta una diversa modulazione dei termini di versamento - notificati con il piano di ammortamento - rispetto a quelli originariamente previsti che, ove aventi scadenza nel periodo compreso tra il 29 settembre 2018 ed il 31 dicembre 2020, resteranno sospesi in attuazione della richiamata previsione dell'articolo 34 del decreto-legge n. 109/2018.

2.1 Lavoratori cessati e versamento della contribuzione

Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la contribuzione trattenuta ai lavoratori dovrà essere versata alla prima scadenza utile per il versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, le aziende dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla gestione separata).

Per i dipendenti cessati, iscritti alla Gestione pubblici, le aziende dovranno utilizzare i codici contributo PX33 (la X assume il valore della gestione di riferimento e varia in funzione della gestione).

3. Modalità di sospensione

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura Inps competente, utilizzando a tal fine il modello **"SC93"** reperibile nella sezione "Tutti i moduli" del sito www.inps.it.

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli dovrà essere trasmessa l'apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l'agricoltura a disposizione sul sito dell'Istituto.

Si sottolinea che potrà essere presentata un'unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, interessi diverse gestioni.

L'Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l'applicazione dell'ordinario regime sanzionatorio.

Per quanto non previsto, si rinvia alle precedenti disposizioni interne emanate dall'Istituto.

3.1 Aziende con dipendenti

Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione **"7C"**, che assume il nuovo significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'evento sismico verificatosi il 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia. Decreto Legge n. 109/2018".

Si precisa che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 109/2018, sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale decorrente dal 29 settembre 2018, data di entrata in vigore del citato decreto, al 31 dicembre 2020; vale a dire, per le aziende DM, per i periodi di paga da settembre 2018 a novembre 2020.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, le aziende interessate inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo valore **"N965"** e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADEbito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito in favore dell'Inps da versare con le consuete modalità (F24) ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.

3.1.1 Denuncia UniEmens - aziende con pluralità di sedi operative

La sospensione prevista dal citato decreto-legge riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UniEmens.

Nell'ipotesi di azienda con un'unica matricola o autorizzata all'accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia in comuni colpiti dall'evento che al di fuori delle predette aree, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall'evento.

Pertanto, per le suddette aziende, la denuncia UniEmens deve essere compilata in maniera completa, vale a dire denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dal sisma, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.

Nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale andrà esposto l'importo dei contributi sospesi con la causale "N965" relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l'elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con "S".

Pertanto, nel caso di aziende con unica matricola e più unità produttive – all'interno ed al di fuori dei territori colpiti dall'evento – permane l'obbligo di trasmissione della denuncia UniEmens, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree sopra indicate.

3.1.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

Con messaggio n. 23735/2007 l'Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Nell'ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il trattamento di fine rapporto durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti "a debito" nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non assumendo rilievo le partite esposte a credito con la causale "N965".

3.2 Artigiani e commercianti

Per effetto delle citate norme, la sospensione dell'obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
16 novembre 2018	Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2018
30 novembre 2018	Contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2018
18 febbraio 2019	Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2018
16 maggio 2019	Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2019
1 luglio 2019	Contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2018, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2019
20 agosto 2019	Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2019
18 novembre 2019	Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2019
2 dicembre 2019	Contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2019
17 febbraio 2020	Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2019
18 maggio 2020	Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2020
30 giugno 2020	Contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2019, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2020

20 agosto 2020	Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2020
16 novembre 2020	Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2020
30 novembre 2020	Contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2020

Ove il contribuente usufruisca di rateazione per i versamenti dovuti a titolo di contribuzione percentuale, è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2017 e di acconto 2018, se in corso rateazione.

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi ai periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

Per l'acquisizione della sospensione la relativa funzione degli aggiornamenti online è stata integrata con "Sisma Ischia", che consente di inserire la segnalazione di aziende interessate dalla sospensione contributiva secondo i requisiti sopra esposti, disponibile dalla Intranet al seguente percorso: "Processi" > "Artigiani e Commercianti" > "Accesso alle applicazioni EAP (ex-As400) reingegnerizzate" > "Aggiornamenti online: Segnalazione eventi particolari" > "Registrazione evento calamitoso".

3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei seguenti contributi dovuti, in coincidenza con i versamenti fiscali:

- anno 2017: saldo se in corso di rateazione;
- anno 2018: primo acconto se in corso di rateazione (dalla quarta rata dovuta e in scadenza nel mese di ottobre 2018) e secondo acconto in scadenza entro il 30 novembre 2018;
- anno 2019: primo e secondo acconto e saldo;
- anno 2020: primo acconto.

Per le aziende committenti tenute alla contribuzione nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 29 settembre al 31 dicembre 2020 (compensi erogati nei mesi da settembre 2018 a novembre 2020).

Nel flusso UniEmens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> del dato <Collaboratore>, il valore "23": sospensione contributi a causa del sisma del 21 agosto 2017, D.L. n. 109/2018, Validità dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 (Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017).

3.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera

In relazione agli adempimenti cui sono tenute le aziende agricole assuntrici di manodopera si comunica che è sospesa la presentazione dei DMAG con competenza 3° trimestre 2018, 4° trimestre 2018, di tutte le denunce mensili relative alla manodopera occupata nell'anno 2019 e di tutte le denunce mensili relative alla manodopera occupata dell'anno 2020.

Per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera, la sospensione ha per oggetto i seguenti versamenti:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
16 dicembre 2018	II trimestre 2018
18 marzo 2019	III trimestre 2018
17 giugno 2019	IV trimestre 2018
16 settembre 2019	I trimestre 2019

16 dicembre 2019	II trimestre 2019
16 marzo 2020	III trimestre 2019
16 giugno 2020	IV trimestre 2019
16 settembre 2020	I trimestre 2020
16 dicembre 2020	II trimestre 2020

3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC-CF, sono sospesi i termini aventi ad oggetto i seguenti versamenti:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
16 novembre 2018	III rata 2018
16 gennaio 2019	IV rata 2018
16 luglio 2019	I rata 2019
16 settembre 2019	II rata 2019
16 novembre 2019	III rata 2019
16 gennaio 2020	IV rata 2019
16 luglio 2020	I rata 2020
16 settembre 2020	II rata 2020
16 novembre 2020	III rata 2020

3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico

Nell'arco temporale indicato dal citato decreto-legge giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico dal 3° trimestre 2018 al 3° trimestre 2020, evidenziati nella tabella di seguito. Inoltre, la sospensione del termine di pagamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento.

Scadenza versamento	Contributi sospesi
10 ottobre 2018	Contributi dovuti per il III trimestre 2018
10 gennaio 2019	Contributi dovuti per il IV trimestre 2018
10 aprile 2019	Contributi dovuti per il I trimestre 2019
10 luglio 2019	Contributi dovuti per il II trimestre 2019
10 ottobre 2019	Contributi dovuti per il III trimestre 2019
10 gennaio 2020	Contributi dovuti per il IV trimestre 2019
10 aprile 2020	Contributi dovuti per il I trimestre 2020
10 luglio 2020	Contributi dovuti per il II trimestre 2020
10 ottobre 2020	Contributi dovuti per il III trimestre 2020

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31/12/2020, ai sensi del citato decreto.

3.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

La sospensione opera anche con riferimento ai dipendenti di enti con natura giuridica privata, iscritti alla Gestione pubblica, di cui si riporta di seguito un'elencazione a titolo meramente esemplificativo:

- aziende con personale iscritto alla Gestione pubblica per effetto di previsioni legislative ovvero con personale che ha optato per il mantenimento della iscrizione ad un fondo o cassa della Gestione pubblica per la facoltà attribuita dal legislatore;
- scuole primarie parificate e asili eretti in enti morali, il cui personale docente è obbligatoriamente iscritto alla Cassa Pensioni Insegnanti (ex CPI) ai sensi della legge n. 176/41;
- associazioni o fondazioni, derivanti dalla trasformazione della natura giuridica delle Ipab o Case di Riposo, anche per il personale che ha optato per il mantenimento del trattamento pensionistico e previdenziale ex INPDAP ai sensi della legge n. 389/89.

I suddetti enti, durante il periodo oggetto di sospensione, avranno cura di compilare la denuncia mensile <ListaPosPA> con tutti i dati giuridici, imponibili e contributivi del mese, valorizzando in questo caso gli elementi <DataFineBeneficioCalamita> e <ContributoSospesoCalam>.

4. Modalità di recupero dei contributi sospesi

Il decreto-legge n. 109/2018 dispone che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'articolo 34, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021.

In proposito verranno fornite successive istruzioni.

Inoltre, entro il 31 gennaio 2021, salvo ulteriori e diverse disposizioni legislative, saranno riavviati i piani di rateazione concessi dall'Istituto.

Ne consegue che, per effetto della suddetta riattivazione dei piani di ammortamento, i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 gennaio 2021, l'importo delle rate sospese nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020.

Viceversa, il versamento delle rate in scadenza dal 1° gennaio 2021, circostanza che può profilarsi solo in caso di rateazione per la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali abbia autorizzato il prolungamento delle rate a 36/60, riprenderà secondo le scadenze previste con il piano di ammortamento originariamente comunicato.

5. Sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive

L'articolo 35 del decreto-legge n. 109/2018 sospende dal 29 settembre 2018, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, fino al 31 dicembre 2020, nei comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Tali termini riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Premesso quanto sopra, si ribadisce che la sospensione dei termini si applica anche alla riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps e risultanti dagli atti di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010, tenuto conto delle disposizioni del comma 14 del medesimo articolo 30.

Gli Agenti della Riscossione sospenderanno d'ufficio, fino al 31 dicembre 2020, qualsiasi

attività relativa al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Inoltre, fino alla stessa data l'Istituto sospenderà l'emissione di avvisi di addebito.

Tale sospensione interviene *ope legis* e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

Si precisa che, in presenza di richiesta di verifica della regolarità contributiva, le esposizioni debitorie relative a periodi antecedenti alla data di sospensione del 29 settembre 2018 devono essere regolarmente inserite nell'invito a regolarizzare di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.

Ciò in quanto tali esposizioni debitorie, essendo relative a pagamenti aventi scadenza legale anteriore a quella disposta dal legislatore per la sospensione (29 settembre 2018), restano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 2, lett. b), del citato decreto 30 gennaio 2015.

Nel contempo, non risultando già attivato il procedimento di regolarizzazione mediante rateizzazioni concesse da Inps, Inail o dalle casse edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti, la regolarità non potrà essere attestata, non sussistendo le condizioni di cui al comma 2, lett. a), del citato articolo 3.

6. Istruzioni contabili

I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce UniEmens con il codice elemento "N965", secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.1 della presente circolare, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00132.

Il programma di ripartizione della procedura "gestione contributiva DM" provvede, tra l'altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall'analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.

Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dei concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, dei datori di lavoro domestico e delle aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.

Nell'allegato 1 è riportato il conto di credito di nuova istituzione.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.